



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA -  
SAVONA**

**LE NORME PER UNA PESCA  
SPORTIVA E RICREATIVA  
RESPONSABILE**



---

## NUMERI UTILI

---

<b>Numero blu emergenze in mare</b>	<b>1530</b>
<b>Direzione Marittima di Genova</b>	<b>010 – 27771</b>
<b>Direzione Marittima Ufficio Pesca</b>	<b>010 – 2777329</b>
<b>Direzione Marittima CCAP</b>	<b>010 – 2777392</b>
<b>Capitaneria di Porto di Savona</b>	<b>019 - 856666</b>
<b>Ufficio Circondariale Marittimo di Loano - Albenga</b>	<b>010 - 2777846</b>
<b>Ufficio Locale Marittimo di Varazze</b>	<b>019 - 666131</b>
<b>Ufficio Locale Marittimo di Alassio</b>	<b>010 – 2777800</b>
<b>Delegazione di Spiaggia di Finale Ligure</b>	<b>019-690985</b>
<b>Delegazione di Spiaggia di Andora</b>	<b>0182 – 88899</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>
<b>Centrale operativa emergenza sanitaria</b>	<b>118</b>
<b>Ente Gestore Area Marina Protetta Isola di Bergeggi</b>	<b>019 - 257901</b>

---

## **DISPOSIZIONI NORMATIVE SULL'ATTIVITÀ DELLA PESCA SPORTIVA**

---

**- Regolamento Comunitario (CE) 1627/2016 del 16 settembre 2016**

Piano di ricostituzione del Tonno Rosso;

**-Raccomandazione ICCAT 16-05**

Pesca ricreativa e sportiva del Pesce Spada nel Mar Mediterraneo;

**- Regolamento Comunitario (CE) 1967/2006**

Taglie minime degli organismi marini nel Mar Mediterraneo;

**- D.P.R. 1639/68**

Regolamento di esecuzione Legge 963/65;

**- Decreto Legislativo n° 4 del 09/01/2012;**

**- D.M. 12 Gennaio 1995**

Disciplina del Riccio di Mare;

**- D.M. 06 Dicembre 2010**

Disposizioni pesca ricreativa\sportiva

**È assolutamente vietata ogni tipo di commercializzazione del prodotto ittico catturato**

---

## OBBLIGHI E DIVIETI

---

Chiunque voglia esercitare la pesca sportiva/ricreativa, deve registrarsi presso il sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).

Tale registrazione può essere fatta:

- a) autonomamente seguendo le indicazioni presenti sul sito del Ministero;
- b) attraverso le Associazioni di categoria (FIPSAS, Lega Navale- Assonautica ecc.);
- c) recandosi presso qualsiasi Autorità marittima compilando il modello di richiesta di registrazione e munito di codice fiscale e documento di identità personale;


- E' vietata la raccolta giornaliera di più di n° 50 ricci di mare per ogni pescatore.  
**Tale raccolta è vietata nei mesi di maggio e giugno.**
- E' vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare femmine mature di Astice e Aragosta.  
Tale pesca è vietata nel periodo compreso dal 01 Gennaio al 30 Aprile.
- E' vietata la cattura giornaliera di più di n° 1 esemplare di tonno rosso per ogni imbarcazione.
- E' vietata la cattura giornaliera di più di n° 1 esemplare di pesce spada per ogni imbarcazione.
- E' vietato l'uso del palangaro per la cattura di tutte le specie altamente migratorie di cui al regolamento CE 1967/2006.

**È assolutamente vietata ogni tipo di commercializzazione del prodotto ittico catturato**

---

**ZONE CONSENTITE/VIETATE AI SENSI DELL'ORDINANZA 29/2006**  
**Compartimento Marittimo di SAVONA**

---



**ORDINANZA N° 29/2006**

**LEGGENDA:**

-  **ZONE DIVIETO PESCA**
-  **ZONE OVE È CONSENTITA LA PESCA**
-  **DIVIETO DI PESCA IN PRESENZA DI NAVI**
-  **DI PESCA SUBACQUEA NEL PERIODO DAL 01/10 AL 31/05**
-  **DIVIETO DI PESCA SUBACQUEA**
-  **PESCA CONSENTITA CON IMBARCAZIONI DA MARE**

---

## PESCA SPORTIVA

---

La pesca sportiva è consentita a distanza non inferiore a 500 mt. dalle unità in attività di pesca professionale. Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto.

La pesca ricreativa\sportiva è **VIETATA**:

- nel periodo dal 01/05 al 30/09 dalle ore 08:30 alle ore 19:30 nella fascia di mare di mt. 200 dalle spiagge e di mt. 100 dalle coste a picco (vedasi ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di Savona);

La pesca ricreativa\sportiva è **CONSENTITA**:

da moletti e scogliere naturali o artificiali anche nei predetti orari la pesca con canna o lenza purchè, nel raggio di potenziale azione dell'attrezzo da pesca e comunque mai ad una distanza inferiore a mt 30 da esso non siano presenti bagnanti. In caso di successivo arrivo di bagnanti l'attività di pesca **dovrà essere immediatamente interrotta**;

- nelle zone previste dall'ordinanza n° 29/2006;

**Gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva sono:**

- A) coppo o bilancia di lato non superiore a 6 mt;
- B) giacco o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a 16 mt;
- C) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi; (non più di cinque canne per ogni pescatore sportivo);
- D) lenza a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
- E) nattelli per la pesca in superficie, fiocina a mano, canna per cefalopodi e fucile subacqueo;
- F) palangari e nasse – non possono essere calati complessivamente da ciascuna imbarcazione più di 200 ami e più di due nasse qualunque sia il numero delle persone a bordo,- le estremità dei palangari e delle nasse devono essere segnalati con galleggiante di colore giallo con bandiera di giorno e fanale di notte dello stesso colore, visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio; per i palangari gli stessi segnali distanziati tra loro non più di 500 mt.

### **È VIETATO:**

- l'uso di fonti luminose ad eccezione della pesca con la fiocina per la quale è consentito l'uso di una lampada;
- l'uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie - tonno rosso, pesce spada, alalunga, ecc.

### **Il pescatore sportivo può catturare:**

- 1) pesci, molluschi (ad eccezione dei molluschi bivalvi), crostacei – di taglia minima prevista dalla normativa nazionale e comunitaria (vedasi tabella) - in quantità pari od inferiore a 5 Kg. complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore;
- 2) un unico esemplare di cernia a qualunque specie appartenga;
- 3) un unico esemplare di tonno rosso – di taglia minima non inferiore ai 30 Kg. o di 115 cm di lunghezza – al giorno indipendentemente dal numero di persone presenti a bordo. È fatto obbligo informare l'Autorità Marittima prima dell'accesso in porto dell'avvenuta cattura e successivamente compilare il certificato di cattura reperibile presso qualsiasi Autorità Marittima. L'esemplare catturato DEVE essere sbarcato intero;
- 4) Un unico esemplare di Pesce Spada, al giorno di taglia minima non inferiore ai 140 cm e/o 10 kg o 90 cm di lunghezza. È fatto obbligo informare l'Autorità Marittima prima dell'accesso in porto dell'avvenuta cattura e successivamente compilare il certificato di cattura reperibile presso qualsiasi Autorità Marittima.

**È ASSOLUTAMENTE VIETATA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO ITTICO CATTURATO**

---

## PESCA RICREATIVA\SPORTIVA DEL TONNO ROSSO

---

- A. Chiunque voglia esercitare la pesca ricreativa\sportiva del tonno rosso DEVE presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza dell'unità apposita dichiarazione relativa all'intenzione di svolgere l'attività in questione con unità da diporto. Tale comunicazione vistata dall'Autorità Marittima deve essere tenuta insieme ai documenti di bordo ed esibita agli organi di controllo;
- B. La comunicazione munita del nulla osta ha validità per tre campagne di pesca;
- C. La pesca sportiva\ricreativa è consentita dal 16 giugno al 14 ottobre;
- D. Il tonno rosso si misura dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda;
- E. La taglia minima del tonno rosso è di 30 kg o 115 cm;
- F. E' consentita esclusivamente la cattura giornaliera di un unico esemplare di tonno rosso, (divieto assoluto di pendolarismo);
- G. E' consentito esclusivamente lo sbarco del prodotto intero;
- H. E' fatto obbligo di comunicare prima dell'accesso in porto con qualsiasi mezzo disponibile la cattura di tonno rosso all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- I. Entro 24h dallo sbarco, deve essere consegnata, ovvero trasmessa all'autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- J. Il raggiungimento delle quote previste per la pesca al Tonno Rosso potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca ricreativa.

**È ASSOLUTAMENTE VIETATA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO ITTICO CATTURATO**

**COMUNICAZIONE ESERCIZIO ATTIVITÀ RICREATIVA TONNO ROSSO**

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

DI

**ARTICOLI 12 e 13 DEL REG. CE N. 1627/2016**

La/Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

residente \_\_\_\_\_ alla Via/piazza \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, proprietario e/o armatore e/o

utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporti

denominata \_\_\_\_\_ matricola n. \_\_\_\_\_, di

lunghezza f.t mt \_\_\_\_\_. Di colore \_\_\_\_\_ iscritta nei R.I.D. Della Capitaneria di

Porto/Ufficio Circondariale marittimo di \_\_\_\_\_ di stanza nel

porto di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

c.f. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

Ai sensi della normativa in oggetto, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del

tonno rosso ( thunnus thynnus) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. A tal fine allega:

- fotocopia dei documenti dell'unità da
- diporto, fotocopia polizza assicurativa
- fotocopia del documento di identità, tipo \_\_\_\_\_

Dichiara di essere a conoscenza che:

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno,
- la taglia minima per il tonno rosso nel mediterraneo è di 30 Kg. o 115 cm, alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art.9 comma 2 del reg. CE 302/2009, è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (Vhf, cellulare etc.) la cattura di tonno rosso all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina,
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco una copia della dichiarazione di cattura,
- un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa,
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa.

-----|i-----

firma

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

NULLA OSTA N. \_\_\_\_\_

RILASCIATO IL \_\_\_\_\_ VALIDO FINO AL \_\_\_\_\_

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - Savona

## Dichiarazione di cattura Tonno Rosso

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: \_\_\_\_\_

Nominativo del Comandante: \_\_\_\_\_

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

All'Ufficio di: \_\_\_\_\_

Porto di sbarco: \_\_\_\_\_

Data di cattura	Quantitativi catturati (kg)	N. di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data: \_\_\_\_\_

Il Comandante dell'unità

---

## PESCA RICREATIVA\SPORTIVA DEL PESCE SPADA

---

- A. Chiunque voglia esercitare la pesca ricreativa\sportiva del pesce spada DEVE presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza dell'unità apposita dichiarazione relativa all'intenzione di svolgere l'attività in questione con unità da diporto. Tale comunicazione vistata dall'Autorità Marittima deve essere tenuta insieme ai documenti di bordo ed esibita agli organi di controllo;
- B. La comunicazione munita del nulla osta ha validità triennale;
- C. La pesca sportiva\ricreativa è consentita nel periodo compreso dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno salvo le limitazioni temporali previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
- D. La taglia minima del pesce spada, non munito di rostro, (spada) è fissata in 10 kg o 90 cm misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda. Per gli esemplari muniti di rostro la taglia minima è pari a 140 cm misurati dall'estremità anteriore della testa all'estremità posteriore della pinna caudale;
- E. E' consentita la cattura di un unico esemplare giornaliero (divieto di pendolarismo)
- F. E' consentito esclusivamente lo sbarco del prodotto intero;
- G. E' fatto obbligo di comunicare prima dell'accesso in porto con qualsiasi mezzo disponibile la cattura di pesce spada all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- H. Entro 24h dallo sbarco, deve essere consegnata, ovvero trasmessa all'autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;

**È ASSOLUTAMENTE VIETATA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO ITTICO CATTURATO**

Dichiarazione di cattura del pesce spada  
( Racc. ICCAT 16-05)

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto \_\_\_\_\_

Nominativo del Comandante \_\_\_\_\_

Riferimento comunicazione (VHF, Cell) in data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

All'ufficio di \_\_\_\_\_

Porto di sbarco \_\_\_\_\_

Data cattura	Quantitativi catturati (kg)	n. esemplari	posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data \_\_\_\_\_

IL COMANDANTE DELL'UNITA'

\_\_\_\_\_

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare  
*( a cura dell'Autorità marittima del luogo di sbarco)*

---

## SANZIONI

---

- è punito con una sanzione amministrativa da €. 4.000,00 a €. 12.000,00 il pescatore sportivo che commercializza i prodotti catturati;
- è punito con una sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 3.000,00 chi violi le norme sulla pesca sportiva in genere. Tali importi sono, invece, raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche del tonno rosso e del pesce spada;
- è punito con una sanzione amministrativa pari a €. 4.000,00 chiunque violi le norme relative ai piano di ricostituzione degli stock dei prodotti ittici (tonno rosso e pesce spada), secondo il Reg. CEE 1627/2016 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso;
- è punito con una sanzione amministrativa da Euro 500 a 50.00, chiunque catturi giornalmente prodotto ittico superiore ai 5 Kg. – fatto salvo nel caso in cui tra le catture vi sia un singolo esemplare di peso superiore ai 5 Kg;
- è punito con una sanzione amministrativa da €. 1.000 a €. 75.000 chi effettua la cattura di novellame (prodotto alieutico sotto taglia). I predetti importi vengono raddoppiati nel caso di cattura di tonno rosso e pesce spada;
- è punito con una sanzione amministrativa da Euro 2000 a Euro 12.000 chiunque catturi un numero di esemplari di ricci di mare superiore al massimo consentito giornalmente;
- è punito con l'arresto da 2 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 2000 a 12.000 euro chiunque pesca, detiene, trasborda, sbarca o trasporti le specie ittiche di cui ne sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita.

**È ASSOLUTAMENTE VIETATA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO ITTICO CATTURAT**

---

## PESCA SUBACQUEA RICREATIVA\SPORTIVA

---

### **È CONSENTITO:**

- l'attività può essere esercitata solo in apnea;
- è consentito il trasporto sul mezzo nautico di una bombola di capacità non superiore ai 10 litri unicamente per la salvaguardia e la sicurezza della vita umana, con il divieto assoluto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea.

### **È VIETATO:**

- raccogliere coralli, molluschi (ad eccezione dei cefalopodi) e crostacei;
- raccogliere più di n° 50 ricci di mare per ogni pescatore. (tale raccolta deve essere effettuata solo a mano ed in apnea e non nei mesi di maggio e giugno)
- attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica;
- cedere o affidare il fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona di età inferiore ad anni 16;
- esercitare l'attività a distanza inferiore ai 500 mt. dalle spiagge frequentate dai bagnanti;
- esercitare l'attività a distanza inferiore ai 100 mt. dalle coste cadenti a picco sul mare (in assenza di bagnanti è consentita anche a distanza inferiore ai 100 mt. durante gli orari di balneazione);
- esercitare l'attività a distanza inferiore a mt. 100 dagli impianti fissi di pesca, dalle reti da posta, dalle navi ancorate fuori dai porti;
- esercitare l'attività in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti;
- esercitare l'attività dal tramonto al sorgere del sole;
- esercitare l'attività nelle zone previste dall'ordinanza balneare 29/2006 della Capitaneria di Porto di Savona;

### **OBBLIGHI:**

- il pescatore subacqueo in immersione deve segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore ai 300 mt., se accompagnato da mezzo nautico la bandiera deve essere issata sul mezzo.
- il pescatore subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera.

### **IL PESCATORE SUBACQUEO SPORTIVO PUÒ:**

- 1) catturare pesci, molluschi cefalopodi (non crostacei) – di taglia minima non inferiore a quella prevista dalla normativa nazionale e comunitaria - in quantità pari o inferiore a 5 Kg. complessivi, salvo il caso di cattura di singolo pesce di peso superiore a 5 Kg.;
- 2) catturare un unico esemplare di cernia appartenente a qualunque specie;
- 3) utilizzare una torcia durante l'attività.

**È ASSOLUTAMENTE VIETATA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO ITTICO CATTURATO**

---

## **SANZIONI:**

---

- è punito con una sanzione amministrativa da €. 4000,00 il pescatore subacqueo sportivo che commercializza i prodotti catturati;
- è punito con una sanzione amministrativa da €. 1000,00 chi violi le norme sulla pesca subacquea sportiva;
- è punito con una sanzione amministrativa di €. 1000,00 chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore di anni 16;
- è punito con una sanzione amministrativa di €. 1000,00 chiunque affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore di anni 16 se questa ne faccia uso;
- è punito con una sanzione amministrativa da €. 1.000 a €. 75.000 chi effettua la cattura di novellame (prodotto alieutico sotto taglia). I predetti importi vengono raddoppiati nel caso di cattura di tonno rosso e pesce spada;
- è punito con l'arresto da 2 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 2000 a 12.000 euro chiunque pesca, detiene, trasborda, sbarca o trasporti le specie ittiche di cui ne sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita.

**È ASSOLUTAMENTE VIETATA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO ITTICO CATTURATO**

**TAGLIE MINIME DEGLI ORGANISMI MARINI IN VIGORE DAL 30 GENNAIO 2007  
REGOLAMENTO CEE 1967/2006 E D.P.R. 1639/1968**

<b>PESCI</b>	
<b>Nome comune</b>	<b>Taglia minima</b>
<b>Spigola (branzino)</b> <i>(dicentrarchus labrax)</i>	25 cm
<b>Sparaglione</b> <i>(diplodus annularis)</i>	12 cm
Sarago pizzuto <i>(diplodus puntazzo)</i>	18 cm
Sarago maggiore <i>(diplodus sargus)</i>	23 cm
Sarago testa nera <i>(diplodus vulgaris)</i>	18 cm
Acciuga <i>(engraulis encrasicolus)</i>	09 cm
Cernia <i>(epinephelus spp)</i>	45 cm
Mormora <i>(lithognathus mormyrus)</i>	20 cm
Nasello <i>(merluccius merluccius)</i>	20 cm
Triglie <i>(mullus spp)</i>	11 cm
Pagello mafrone (ruello) <i>(pagellus acarne)</i>	17 cm
Occhialone (besugo) <i>(pagellus bogaraveo)</i>	33 cm
Pagello fragolino <i>(pagellus erythrinus)</i>	15 cm
Pagro mediterraneo <i>(pagrus pagrus)</i>	18 cm
Cernia di fondale <i>(polyprion americanus)</i>	45 cm
Sardina <i>(sardina pilchardus)</i>	11 cm
Sgombro <i>(scomper spp)</i>	18 cm
Orata <i>(sparus aurata)</i>	20 cm
Suri <i>(trachurus spp)</i>	15 cm

<b>GASTEROPODI</b>	
Lumachino	02 cm

<b>ECHINODERMI</b>	
Riccio di mare	7 cm di diametro compresi gli aculei - Vietato nei mesi di maggio e giugno - Il pescatore ricreativo non può catturare giornalmente più di cinquanta esemplari.

<b>PESCI</b>	
<b>Nome comune</b>	<b>Taglia minima</b>
Sogliola <i>(solea vulgaris)</i>	20 cm
Anguilla <i>(anguilla anguilla)</i>	25 cm
Palamita <i>(sarda sarda)</i>	25 cm
Tonno rosso <i>(thunnus thynnus)</i>	30 kg e/o 115 cm
Alalunga <i>(thunnus alalunga)</i>	40 cm
Tonnetto <i>(eutynnus alletteratus)</i>	30 cm
Pesce spada <i>(xiphias gladius)</i>	140 cm con spada
Cefalo <i>(mugil spp)</i>	20 cm
Go <i>(gobios ophiocephalus)</i>	12 cm
Passera pianuzza <i>(platichthis flesus)</i>	15 cm
<b>CROSTACEI</b>	
Astice <i>(homarus gammarus)</i>	300 mm LT 105 mm LC <b>Vietata la pesca dal 01 Gennaio al 30 Aprile</b>
Scampo <i>(nephrops norvegicus)</i>	20 mm LC 70 mm LT
Aragoste <i>(palinudaridae)</i>	90 mm LC <b>Vietata la pesca dal 01 Gennaio al 30 Aprile</b>
Gambero rosa mediterraneo <i>(parapennaeus longirostris)</i>	20 mm LC

**NOTA BENE:**

**TUTTI I PESCI NON COMPRESI NELLA TABELLA NON DEVONO ESSERE INFERIORE AI 7 CM DI LUNGHEZZA**


---

**AREA MARINA PROTETTA  
ISOLA DI BERGEGGI**

---



**SIETE IN UN'AREA MARINA PROTETTA ISTITUITA CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 07.05.2007**



---

# Disciplina della pesca sportiva

## Area Marina Protetta

---

- 1) **è vietata** la pesca subacquea;
- 2) **è vietata** la pesca sportiva in notturna, dalle ore 20:00 alle ore 06:00;
- 3) **è vietata** la pesca sportiva con le nasse;
- 4)

### **Zona A**

**è vietata qualunque attività di pesca sportiva**

### **Zona B**

- a) **è vietata** la pesca sportiva nello specchio acqueo antistante la grotta marina di Bergeggi per un raggio di 20 mt. dal centro dell'imboccatura della stessa;
- b) **è consentita** la pesca sportiva ai soli residenti nel Comune di Bergeggi ed autorizzati con le seguenti modalità:
  - 1 – da riva con numero massimo di due canne, con ami di lunghezza non inferiore ai 18 mm;
  - 2 – da natante con non più di tre lenze fisse per natante quali canne, bolentini, correntine a non più di tre ami di lunghezza non inferiore ai 18 mm;
  - 3 – con non più di tre palangari con un numero massimo di 50 ami di lunghezza non inferiore ai 22 mm;
  - 4 – da natante a motore a velocità non superiore ai 5 nodi con non più di due lenze a traino, che abbiano ami di lunghezza non inferiore ai 18 mm.

### **Zona C**

- a) **è consentita la pesca sportiva** liberamente ai residenti nel Comune di Bergeggi;
- b) **è consentita la pesca sportiva** ai non residenti se autorizzati dall'ente gestore; La pesca sportiva potrà essere esercitata con le seguenti modalità:
  - 1 – da riva con lenza e canna in numero massimo di due canne a persona con ami di lunghezza non inferiore ai 18 mm;
  - 2 – da natante con bolentino e canna in numero massimo di tre per natante con ami di lunghezza non inferiore ai 18 mm;
  - 3 – da natante con non più di tre correntine a non più di tre ami, a lunghezza non inferiore ai 18 mm;
  - 4 – con non più di tre palangari con un numero massimo di 50 ami di lunghezza non inferiore ai 22 mm ad una distanza minima di 80 metri dalla costa;
  - 5 – da natante a motore a velocità non superiore ai 5 nodi con non più di due lenze a traino, che abbiano ami di lunghezza non inferiore ai 18 mm.

#### **Nota Bene:**

- **durante la stagione balneare dal 01 maggio al 30 settembre: è vietata**

la pesca sportiva da riva dalle ore 08:30 alle ore 19:30.

- **è consentita**, la pesca sportiva da natante nelle zone indicate, ad una distanza non inferiore ai 200 mt. dalle spiagge e 100 mt. dalle scogliere al di fuori dell'orario previsto per la balneazione dalle ore 08:30 alle ore 19:30.

La quantità del prodotto pescato non può superare i tre kg al giorno per persona ad eccezione di esemplare singolo di peso superiore.

L'obbligo di esporre il contrassegno autorizzativo rilasciato dall'Ente gestore da esibire durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e da esporre sull'unità utilizzata;

l'obbligo di riportare su un apposito libretto, vidimato dall'Ente gestore (Comune di Bergeggi), la data, le ore, le zone di pesca, il tipo di pesca, la classificazione del pescato ed il peso.



---

**CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA**  
**Lungomare Matteotti 4/b**  
**SAVONA**

---